

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE
PARRUCCHIERE ESTETISTA ED
ATTIVITA' PARAESTETICHE**

INDICE

TITOLO I "PRINCIPI GENERALI"

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Principi generali

TITOLO II "ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE E BARBIERE"

- Art. 4 Requisiti
- Art. 5 Abilitazione all'esercizio della attività
- Art. 6 Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività
- Art. 7 Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza
- Art. 8 Esercizio dell'attività

TITOLO III "ATTIVITA' DI ESTETISTA"

- Art. 9 Requisiti
- Art. 10 Abilitazione all'esercizio della attività
- Art. 11 Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività
- Art. 12 Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza
- Art. 13 Esercizio dell'attività

TITOLO IV "ATTIVITA' PARAESTETICA"

- Art. 14 Requisiti
- Art. 15 Abilitazione all'esercizio della attività
- Art. 16 Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività
- Art. 17 Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza
- Art. 18 Esercizio dell'attività

TITOLO IV "NORME FINALI"

- Art. 19 Norme transitorie
- Art. 20 Disposizioni finali

ALLEGATO A DELIMITAZIONI DELLE AREE E CARTOGRAFIE

ALLEGATO B DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

ALLEGATO C REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEL LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

ALLEGATO D PRESCRIZIONI IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ALLEGATO E PLANIMETRIA DEL COMUNE - ZONIZZAZIONE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
 - a) attività di barbiere e parrucchiere, l'attività disciplinata dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161;
 - b) attività di estetista, l'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente o esclusivo sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti;
 - c) attività paraestetica, l'attività di trattamento del corpo umano diversa dall'attività estetica il cui scopo sia quello di migliorare l'aspetto estetico mediante l'utilizzo di attrezzature (sauna, idromassaggio, solarium ecc...);
 - d) requisiti professionali, i requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento;
 - e) requisiti strutturali, i requisiti dei locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento;
 - f) procedimento autorizzatorio, il procedimento amministrativo di cui all'art. 5 comma 1, 10 comma 1, 15 comma 1;
 - g) procedimento mediante denuncia di inizio dell'attività, il procedimento di cui all'art. 5 comma 2, 10 comma 2, 15 comma 2;

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività:
 - a) di barbiere e parrucchiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 161/1963 e succ. modificazioni ed integrazioni;
 - b) di estetista ai sensi e per gli effetti della legge 1/1990 e della Legge Regionale n. 74/1994 e succ. modificazioni ed integrazioni;
 - c) paraestetiche, non rientranti nel campo di applicazione delle sopra citate disposizioni normative.
2. Formano parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
 - a) delimitazioni delle aree e cartografie
 - b) distanze minime tra esercizi
 - c) requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature
 - d) prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività
3. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie ed urbanistiche prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate nel presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 161/1963 e dell'art. 5 comma 3 della Legge Regionale n. 74/1994 si applicano a qualunque soggetto eserciti le attività di cui al presente regolamento, anche a titolo gratuito.

Art. 3 Principi generali

1. La disciplina delle attività artigianali di cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
 - a) Principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione;

- b) Principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990;
 - c) Principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni ai sensi dell'art. 1 della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) Principio dell'unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive ai sensi del D.P.R. 447/1998 e del Regolamento Comunale di organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 8/5/2000;
 - e) Principio del recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 41 comma 1 della Legge 449/1997.
2. Al procedimento di autorizzazione allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, anche se esercitate a titolo gratuito, si applica il D.P.R. 447/1998 ed il vigente Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme (ed alle successive modificazioni ed integrazioni) contenute:
- a) nella Legge 161/1963;
 - b) nella Legge 443/1985;
 - c) nella Legge 1/1990;
 - d) nella Legge Regionale n. 74/1994;
 - e) nel D.P.R. 447/1998.
4. E' sempre ammessa l'autocertificazione, da parte dell'interessato, circa il possesso dei requisiti morali e professionali nonché in ordine al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti i locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento.

TITOLO II

ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE E BARBIERE

Art. 4

Requisiti

1. Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l'attività di barbiere e parrucchiere occorre:
 - a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla legge 161/1963;
 - b) il possesso dei requisiti morali di cui al DPR 490/1994;
 - c) il rispetto delle distanze di cui all'allegato b) del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
 - d) la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
 - e) aver ottenuto il titolo abilitativi di cui all'art. 5 commi 1 o 2.
2. E' comunque vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
3. E' comunque consentito l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente, purchè i locali adibiti all'attività abbiano i requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento.

Art. 5

Abilitazione all'esercizio della attività

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali, la variazione dei locali o la modificazione delle attrezzature destinate all'attività possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

2. Il subingresso senza modifiche dei locali, l'inizio nei medesimi locali di una delle attività paraestetiche di cui all'art. 1 lett. c), la cessazione dell'attività possono essere effettuati immediatamente dalla data di consegna al Comune, attestata dal protocollo generale, della denuncia di inizio dell'attività contenente gli elementi e la documentazione di cui al successivo articolo.
3. L'ampliamento dei locali è consentito esclusivamente in locali ubicati nello stesso immobile, (anche su più piani) od in locali attigui al locale autorizzato.

Art. 6

Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività

1. La domanda di autorizzazione di cui all'art. 5 comma 1 e la denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 5 comma 2, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, e disponibile sul sito internet del Comune deve contenere:
 - a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) dati dell'impresa;
 - c) certificato o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa o del direttore d'azienda ai sensi della legge 161/1963;
 - d) eventuale certificato o autocertificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese artigiane;
 - e) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;
 - f) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati all'attività);
 - g) dichiarazione della sussistenza delle distanze di cui all'allegato b) del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
 - h) dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
 - i) l'indicazione se nell'esercizio vengono e/o verranno esercitate altre attività artigianali (estetiche o paraestetiche) o la fornitura al committente di beni accessori alla prestazione del servizio.
2. Devono essere allegati:
 - planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature ed arredi;
 - descrizione delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure;
 - certificazioni di conformità degli impianti (in copia non autenticata) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti;
 - le domande, le denunce di inizio dell'attività, le comunicazioni prescritte da altre disposizioni normative necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività richiesta (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc...);
3. La domanda/denuncia di inizio dell'attività priva degli elementi di cui ai precedenti punti a), c), e), f), h) e/o della documentazione indicata è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.
4. La domanda/denuncia di inizio dell'attività deve essere presentata in triplice copia (1 originale e 2 copie), compresi tutti gli allegati.
5. Per la cessazione dell'attività è sufficiente la comunicazione degli elementi di cui al comma 1 lett. a), b), e).
6. Lo Sportello Unico, ricevuta la domanda/denuncia di inizio dell'attività potrà chiedere all'interessato la produzione e la documentazione necessaria al rilascio degli atti di propria competenza anche con riferimento ai procedimenti non specificamente attivati dall'interessato ma

prescritti dalle vigenti disposizioni normative (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc...).

Art. 7

Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza

1. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive, ove emerga la mancanza o il venir meno di taluno dei requisiti di cui all'art.4:
 - a) nei procedimenti autorizzatori assegna all'interessato un termine di 15 giorni al fine di sanare i vizi contestati disponendo che, in assenza di sanatoria, l'attività non potrà essere autorizzata;
 - b) nei procedimenti soggetti a denuncia di inizio dell'attività comunica all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla inibizione dell'esercizio dell'attività ed alla applicazione delle eventuali sanzioni amministrative disponendo, in via cautelativa, il divieto di inizio dell'attività medesima ovvero l'ordine di cessazione della stessa;
 - c) in ogni caso adotta gli atti conseguenti alla mancata regolarizzazione, ivi comprese le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente non possono essere sanati:
 - a) i vizi disposti a pena di irricevibilità ed inefficacia della domanda o della denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 6;
 - b) la mancanza, ab origine, di taluno dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) e b);
3. L'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività ove:
 - a) non attivi l'esercizio entro 3 mesi dalla data di rilascio della autorizzazione ovvero dalla data di efficacia della denuncia di inizio dell'attività;
 - b) chiuda l'esercizio per oltre tre mesi consecutivi;
 - c) nei casi previsti dal comma 1.

Art. 8

Esercizio dell'attività

1. Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate, a titolo personale, né in via prevalente da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 4.
2. I barbieri e parrucchieri, nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni accessorie di manicure e pedicure.
3. I barbieri e parrucchieri esercenti le attività di cui al presente titolo possono, nei locali in cui svolgono l'attività od in quelli attigui, vendere ovvero fornire al committente quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio senza adempiere agli obblighi di cui al D.Lvo 114/1998. Sono fatte salve le limitazioni ed i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.
4. Nel negozio devono essere esposti in modo ben visibile:
 - a) la autorizzazione/denuncia di inizio dell'attività, le sue eventuali integrazioni e le comunicazioni successivamente prodotte o trasmesse dagli uffici competenti;
 - b) l'orario di apertura e di chiusura;
 - c) le tariffe delle prestazioni praticate.

TITOLO III

ATTIVITA' DI ESTETISTA

Art. 9

Requisiti

1. Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l'attività di estetista occorre:
 - a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla Legge n. 1/1990 e dalla Legge Regionale n. 74/1994;
 - b) il possesso dei requisiti morali di cui al DPR 490/1994;
 - c) il rispetto delle distanze di cui all'allegato b) del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
 - d) la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
 - f) aver ottenuto il titolo abilitativo di cui all'art. 10 commi 1 o 2.
2. E' comunque vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
3. E' comunque consentito l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente, purchè i locali adibiti all'attività abbiano i requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento.

Art. 10

Abilitazione all'esercizio della attività

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali, la variazione dei locali o la modificazione delle attrezzature destinate all'attività possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
2. Il subingresso senza modifiche dei locali, l'inizio nei medesimi locali di una delle attività paraestetiche di cui all'art. 1 lett. c), la cessazione dell'attività possono essere effettuati immediatamente dalla data di consegna al Comune, attestata dal protocollo generale, della denuncia di inizio dell'attività contenente gli elementi e la documentazione di cui al successivo articolo.

Art. 11

Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività

1. La domanda di autorizzazione di cui all'art. 10 comma 1 e la denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 10 comma 2, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, e disponibile sul sito internet del Comune deve contenere:
 - a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) dati dell'impresa;
 - a) certificato o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa o del direttore d'azienda ai sensi della legge Legge n. 1/1990 ed alla Legge Regionale n. 74/1994;
 - d) eventuale certificato o autocertificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese artigiane;
 - e) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;
 - f) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati all'attività);
 - g) dichiarazione della sussistenza delle distanze di cui all'allegato b) del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
 - h) dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
 - i) l'indicazione se nell'esercizio vengono e/o verranno esercitate altre attività artigianali (estetiche o paraestetiche) o la fornitura al committente di beni accessori alla prestazione del servizio.
2. Devono essere allegati:
 - planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature ed arredi;
 - descrizione delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure;

- certificazioni di conformità degli impianti (in copia non autenticata) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti;
 - le domande, le denunce di inizio dell'attività, le comunicazioni prescritte da altre disposizioni normative necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività richiesta (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc...);
3. La domanda/denuncia di inizio dell'attività priva degli elementi di cui ai precedenti punti a), c), e), f), h) e/o della documentazione indicata è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.
4. La domanda/denuncia di inizio dell'attività deve essere presentata in triplice copia (1 originale e 2 copie), compresi tutti gli allegati.
5. Per la cessazione dell'attività è sufficiente la comunicazione degli elementi di cui al comma 1 lett. a), b).
6. Lo Sportello Unico, ricevuta la domanda/denuncia di inizio dell'attività potrà chiedere all'interessato la produzione della documentazione necessaria al rilascio degli atti di propria competenza anche con riferimento ai procedimenti non specificamente attivati dall'interessato ma prescritti dalle vigenti disposizioni normative (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc...).

Art. 12

Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza

2. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive, ove emerga la mancanza o il venir meno di taluno dei requisiti di cui all'art.9:
- a) nei procedimenti autorizzatori assegna all'interessato un termine di 15 giorni al fine di sanare i vizi contestati disponendo che, in assenza di sanatoria, l'attività non potrà essere autorizzata;
 - b) nei procedimenti soggetti a denuncia di inizio dell'attività comunica all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla inibizione dell'esercizio dell'attività ed alla applicazione delle eventuali sanzioni amministrative disponendo, in via cautelativa, il divieto di inizio dell'attività medesima ovvero l'ordine di cessazione della stessa;
 - c) in ogni caso adotta gli atti conseguenti alla mancata regolarizzazione, ivi comprese le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente non possono essere sanati:
- a) i vizi disposti a pena di irricevibilità ed inefficacia della domanda/ denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 11 comma 3);
 - b) la mancanza, ab origine, di taluno dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1 lett. a) e b);
3. L'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività ove:
- a) non attivi l'esercizio entro 3 mesi dalla data di rilascio della autorizzazione ovvero dalla data di efficacia della denuncia di inizio dell'attività;
 - b) chiuda l'esercizio per oltre tre mesi consecutivi;
 - c) nei casi previsti dal comma 1.
 - d) non ottemperi alle prescrizioni intimate entro il termine di 180 giorni;

Art. 13

Esercizio dell'attività

1. Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate, a titolo personale, né in via prevalente da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 9.
2. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo possono, nei locali in cui svolgono l'attività od in quelli attigui, vendere ovvero fornire al committente quanto strettamente occorrente all'esecuzione

dell'opera o alla prestazione del servizio senza adempiere agli obblighi di cui al D.Lvo 114/1998. Sono fatte salve le limitazioni ed i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.

3. Nel negozio devono essere esposti in modo ben visibile:

- a) la autorizzazione/denuncia di inizio dell'attività, le sue eventuali integrazioni e le comunicazioni successivamente prodotte o trasmesse dagli uffici competenti;
- b) l'orario di apertura e di chiusura;
- c) le tariffe delle prestazioni praticate.

TITOLO IV ATTIVITA' PARAESTETICA

Art. 14 Requisiti

1. Le attività paraestetiche di cui all'art. 1 lett. c) non sono soggette al rispetto delle distanze dal più vicino esercizio autorizzato, salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento. Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l'attività paraestetica occorre:

- a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla Legge n. 1/1990 e dalla Legge Regionale n. 74/1994;
- b) il possesso dei requisiti morali di cui al DPR 490/1994;
- c) la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
- d) aver ottenuto il titolo abilitativo di cui all'art. 15 commi 1 o 2.

2. E' comunque vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

3. E' comunque consentito l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente, purchè i locali adibiti all'attività abbiano i requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento.

Art. 15 Abilitazione all'esercizio della attività

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali, la variazione dei locali o la modificazione delle attrezzature destinate all'attività possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

2. Il subingresso senza modifiche dei locali, l'inizio nei medesimi locali di altra attività paraestetica, la cessazione dell'attività possono essere effettuati immediatamente dalla data di consegna al Comune, attestata dal protocollo generale, della denuncia di inizio dell'attività contenente gli elementi e la documentazione di cui al successivo articolo.

Art. 16 Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività

1. La domanda di autorizzazione di cui all'art. 15 comma 1 e la denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 15 comma 2, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, e disponibile sul sito internet del Comune deve contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) certificato o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa o del direttore d'azienda ai sensi della legge Legge n. 1/1990 ed alla Legge Regionale n. 74/1994;

- d) eventuale certificato o autocertificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese artigiane;
- e) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;
- f) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati all'attività);
- g) indicazione dettagliata delle apparecchiature installate con relativi certificati di omologazione e regole tecniche di esercizio;
- h) dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
- i) l'indicazione se nell'esercizio vengono e/o verranno esercitate altre attività artigianali (estetiche o paraestetiche) o la fornitura al committente di beni accessori alla prestazione del servizio.

2. Devono essere allegati:

- planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature ed arredi;
- descrizione delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure;
- certificazioni di conformità degli impianti (in copia non autenticata) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti;
- le domande, le denunce di inizio dell'attività, le comunicazioni prescritte da altre disposizioni normative necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività richiesta (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc...);

3. La domanda/denuncia di inizio dell'attività priva degli elementi di cui ai precedenti punti a), c), e), f), h) e/o della documentazione indicata è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.

4. La domanda/denuncia di inizio dell'attività deve essere presentata in triplice copia (1 originale e 2 copie), compresi tutti gli allegati.

5. Per la cessazione dell'attività è sufficiente la comunicazione degli elementi di cui al comma 1 lett. a), b).

6. Lo Sportello Unico, ricevuta la domanda/denuncia di inizio dell'attività potrà chiedere all'interessato la produzione della documentazione necessaria al rilascio degli atti di propria competenza anche con riferimento ai procedimenti non specificamente attivati dall'interessato ma prescritti dalle vigenti disposizioni normative (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc...).

Art. 17

Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza

3. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive, ove emerga la mancanza o il venir meno di taluno dei requisiti di cui all'art.14:

- a) nei procedimenti autorizzatori assegna all'interessato un termine di 15 giorni al fine di sanare i vizi contestati disponendo che, in assenza di sanatoria, l'attività non potrà essere autorizzata;
- b) nei procedimenti soggetti a denuncia di inizio dell'attività comunica all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla inibizione dell'esercizio dell'attività ed alla applicazione delle eventuali sanzioni amministrative disponendo, in via cautelativa, il divieto di inizio dell'attività medesima ovvero l'ordine di cessazione della stessa;
- c) in ogni caso adotta gli atti conseguenti alla mancata regolarizzazione, ivi comprese le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

2. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente non possono essere sanati:

- a) i vizi disposti a pena di irricevibilità ed inefficacia della domanda/ denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 16 comma 3);

- b) la mancanza, ab origine, di taluno dei requisiti di cui all'art. 14 comma 1 lett. a) e b);
3. L'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività ove:
- a) non attivi l'esercizio entro 3 mesi dalla data di rilascio della autorizzazione ovvero dalla data di efficacia della denuncia di inizio dell'attività;
 - b) chiuda l'esercizio per oltre tre mesi consecutivi;
 - c) nei casi previsti dal comma 1.
 - d) non ottemperi alle prescrizioni intimare entro il termine di 180 giorni;

Art. 18 **Esercizio dell'attività**

1. Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate, a titolo personale, né in via prevalente da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 14.
2. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo possono, nei locali in cui svolgono l'attività od in quelli attigui, vendere ovvero fornire al committente quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio senza adempiere agli obblighi di cui al D.Lvo 114/1998. Sono fatte salve le limitazioni ed i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.
3. Nel negozio devono essere esposti in modo ben visibile:
 - a) la autorizzazione/denuncia di inizio dell'attività, le sue eventuali integrazioni e le comunicazioni successivamente prodotte o trasmesse dagli uffici competenti;
 - b) l'orario di apertura e di chiusura;
 - c) le tariffe delle prestazioni praticate.

TITOLO V **NORME FINALI**

Art. 19 **Norme transitorie**

1. Fino alla adozione dell'euro quale moneta avente valore legale in sostituzione della corrente unità di conto le tariffe di cui all'art. 8 comma 4, art. 13 comma 4, art. 18 comma 4 sono espresse in lire ed in euro.
2. Gli esercenti l'attività paraestetica attivi sul territorio comunale e non in possesso della autorizzazione all'esercizio dell'attività dovranno richiedere detta autorizzazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ove l'autorizzazione non venga richiesta ovvero venga negata per mancanza dei requisiti prescritti dal vigente regolamento, l'ufficio competente disporrà la cessazione immediata dell'attività. In ogni caso i locali adibiti ad esercizio dell'attività paraestetica dovranno essere adeguati alle prescrizioni igienico-sanitarie del presente regolamento entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
3. Tutti gli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività di cui all'allegato D e dotarsi delle attrezzature di cui all'allegato C (es. armadietti, asciugamani monouso e sapone a dispenser, contenitore rigido per i rifiuti, cassetta di primo soccorso ecc...) entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. I requisiti strutturali di cui all'allegato C non si applicano agli esercizi che sono già in possesso dell'autorizzazione comunale anche nel caso di subingresso.

Art. 20 **Disposizioni finali**

1. Ove, ai sensi degli articoli 7, 12, 17 manchino o siano venuti meno taluni dei requisiti igienico-sanitari indispensabili per la garanzia della sicurezza sanitaria delle prestazioni offerte ovvero vi sia comunque pericolo per l'incolumità degli utenti l'Ufficio Commercio, su segnalazione conforme dei competenti uffici della Azienda Sanitaria Locale, con la comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cessazione immediata dell'attività.
2. I termini di tre mesi previsti dagli articoli 7, 12 e 19 possono essere prorogati, su richiesta dell'interessato e per una sola volta, per un massimo di dodici mesi per impossibilità derivante da circostanze, debitamente documentate, indipendenti dalla volontà dell'interessato e comunque non dipendenti da sua colpa.
3. La decadenza non opera nei casi di grave indisponibilità fisica dei titolari, di demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è svolta l'attività, sfratto qualora l'interessato comunichi all'Amministrazione, entro il termine di decadenza, una delle circostanze indicate fornendo idonea documentazione giustificativa.
4. Ai sensi dell'art. 41 comma 1 della legge 449/1997 è soppressa la funzione consultiva della Commissione Comunale di cui all'art. 6 comma 3 della legge regionale n. 74/1994. Lo Sportello Unico trasmette ai membri della Commissione notizia della avvenuta presentazione delle domande di apertura di nuove attività di barbiere, parrucchiere ed estetista e del rilascio dei relativi atti autorizzatori.
5. La Commissione Comunale è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle modifiche ed integrazioni al presente regolamento comunale.
6. E' abrogato il Regolamento Comunale sulla disciplina delle attività di parrucchieri e mestieri affini approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 7/3/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ogni altra norma incompatibile con il presente atto.

Allegato A

DELIMITAZIONI DELLE AREE E CARTOGRAFIE

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento il territorio comunale del Comune di Sesto Fiorentino è suddiviso in 11 aree (corrispondenti alla precedente zonizzazione) rappresentate da:

NUMERO	ZONA
1	CENTRO
2	PRATESE
3	QUERCETO-CAMPO SPORTIVO
4	COLONNATA-CAMPORELLA
5	QUINTO ALTO
6	QUINTO BASSO
7	ZAMBRA
8	ARIOSTO
9	PADULE
10	OSMANNORO
11	COLLINA

Le delimitazioni delle aree sono indicate nella allegata cartografia, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Allegato B

DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

NUMERO	ZONA	DISTANZE (metri)
1	CENTRO	150
2	PRATESE	200
3	QUERCETO-CAMPO SPORTIVO	
4	COLONNATA-CAMPORELLA	
5	QUINTO ALTO	
6	QUINTO BASSO	
7	ZAMBRA	250
8	ARIOSTO	
9	PADULE	
10	OSMANNORO	300
11	COLLINA	

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEL LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

BARBIERI E PARRUCCHIERI

1. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale (mt. 3,00). E' ammessa deroga a tale limite nei casi e secondo le procedure previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

Tali requisiti non si applicano per i locali già autorizzati e nel caso di subingresso.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate. Gli impianti elettrico dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ.mod. ed integr.)

I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'installazione di dispositivi di chiamata per l'accessibilità condizionata.

L'areazione mediante accorgimenti tecnici, il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile ed impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in corrispondenza dei lavatesta, lavandini, nelle zone di applicazione di tinture e negli spazi similari.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre: a) provvisto di areazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce; b) dotato di lavello con acqua calda e fredda; c) corredo di asciugamano monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

Nei locali di nuova costruzione deve essere garantita la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli accessori sopra indicati.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988.

Ad uso esclusivo dell'attività deve essere previsto un pozzetto sgrassatore per i reflui saponosi, collegato alla seconda camera della fossa biologica di volume non inferiore a sessanta litri incrementato di trenta litri ogni posto lavaggio-testa in più oltre le due unità. La tubazione di scarico dovrà essere munita di sifone con pescaggio ad oltre due terzi di profondità.

La fossa biologica dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI

La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di 16 mq. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

Il locale di esercizio deve avere:

una zona di attesa

una zona per poltrona di almeno mq 2,50

una zona blocco lavaggio testa di almeno mq 1,00 per posto di lavaggio

una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia

una zona guardaroba ad uso degli addetti attrezzata con armadietti a doppio scomparto anche ricavati negli arredi (purchè non ad uso promiscuo con spazi anche sovrapposti), anche coincidenti nello stesso vano o locale di lavoro.

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito di idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normativa.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

ESTETISTI

1. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale (mt. 3,00). E' ammessa deroga a tale limite nei casi e secondo le procedure previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

Tali requisiti non si applicano per i locali già autorizzati e nel caso di subingresso.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate. Gli impianti elettrico dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ.mod. ed integr.)

I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'installazione di dispositivi di chiamata per l'accessibilità condizionata.

L'areazione mediante accorgimenti tecnici, il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile e impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in prossimità dei lavandini e nelle cabine di lavoro con esclusione dei solarium.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre: a) provvisto di areazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce; b) dotato di lavello con acqua calda e fredda; c) corredo di asciugamano monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

Nei locali di nuova costruzione deve essere garantita la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli accessori sopra indicati.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988.

Gli scarichi derivanti dall'esercizio devono confluire in fossa biologica. La fossa biologica dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI

La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di 10 mq. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

Il locale di esercizio deve avere:

una zona di attesa

una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia

una zona guardaroba ad uso degli addetti attrezzata con armadietti a doppio scomparto anche ricavati negli arredi (purchè non ad uso promiscuo con spazi anche sovrapposti), anche coincidenti nello stesso vano o locale di lavoro.

I locali o zone di attività devono avere la seguente superficie minima adeguata in funzione delle attività svolte:

MANICURE - VISO - PEDICURE: mq 3,00 di superficie con lavello dotato di acqua calda e fredda, superfici lavabili, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

SOLARIUM VISO: mq 2,50 ed idonea schermatura di almeno mt 2,00 di altezza da terra e comunque superiore alla sorgente dei raggi, dotato di mezzi di protezione;

SOLARIUM CORPO: mq 4,00 di superficie, con superfici lavabili, mezzi di protezione, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

MASSAGGI - DEPILAZIONE: mq 4,00 di superficie, presenza di lavello dotato di acqua calda e fredda, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

SAUNA: locale comprensivo di zona doccia e zona spogliatoio, dotato di idoneo estrattore di aria a garanzia della deumidificazione dell'ambiente, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

IDROMASSAGGIO: mq 5,00 di superficie comprensivo di zona di spogliatoio.

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normativa.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

ATTIVITA' PARAESTETICHE

1. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale (mt. 3,00). E' ammessa deroga a tale limite nei casi e secondo le procedure previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate. Gli impianti elettrico dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ.mod. ed integr.)

I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'installazione di dispositivi di chiamata per l'accessibilità condizionata.

L'areazione mediante accorgimenti tecnici, il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile di altezza non inferiore a mt. 2,00.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre: a) provvisto di areazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce; b) dotato di lavello con acqua calda e fredda; c) corredo di asciugamano monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

Nei locali di nuova costruzione deve essere garantita la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli accessori sopra indicati.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988.

Gli scarichi derivanti dall'esercizio devono confluire in fossa biologica. La fossa biologica dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI

La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di 16 mq. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

Il locale di esercizio deve avere:

una zona di attesa

un ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia ed una zona spogliatoio ad uso degli addetti attrezzato con armadietti a doppio scomparto, anche coincidenti nello stesso vano

I locali o zone di attività devono avere la seguente superficie minima adeguata in funzione delle attività svolte:

MANICURE - VISO - PEDICURE: mq 3,00 di superficie con lavello dotato di acqua calda e fredda, superfici lavabili, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

SOLARIUM VISO: mq 2,50 ed idonea schermatura di almeno mt 2,00 di altezza da terra e comunque superiore alla sorgente dei raggi, dotato di mezzi di protezione;

SOLARIUM CORPO: mq 4,00 di superficie, con superfici lavabili, mezzi di protezione, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

MASSAGGI - DEPILAZIONE: mq 4,00 di superficie, presenza di lavello dotato di acqua calda e fredda, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

SAUNA: locale comprensivo di zona doccia e zona spogliatoio, dotato di idoneo estrattore di aria a garanzia della deumidificazione dell'ambiente, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

IDROMASSAGGIO: mq 5,00 di superficie con zona di spogliatoio.

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normativa.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.

Allegato D

PRESCRIZIONI IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

BARBIERI E PARRUCCHIERI

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo.

Per la periodica pulizia di spazzole, pettini, bigodini e simili è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

Per la pulizia delle forbici, degli oggetti e degli strumenti taglienti, che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso, che risultino non adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, disinfettarli con idonei mezzi chimici nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

Per la pulizia degli oggetti e degli strumenti taglienti che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso che siano adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, microfono a granuli di quarzo ecc...) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U.V.).

In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.

Per la rasatura del viso devono essere utilizzati rasoi con lame monouso a perdere da sostituire per ogni cliente.

I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc...).

Gli addetti, in possesso della certificazione di idoneità sanitaria prescritta dalle vigenti norme e rinnovata periodicamente, devono indossare, durante l'espletamento delle mansioni, idonee sopravvesti e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.

ESTETISTI ED ATTIVITA' PARAESTETICHE

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo. Asciugamani e lenzuoli devono essere sostituiti dopo ogni cliente.

Per la periodica pulizia degli strumenti è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.

Per la pulizia degli strumenti taglienti non monouso che possono venire a contatto diretto con la cute è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, microfono a granuli di quarzo ecc...) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U.V.).

I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc...).

Gli addetti, in possesso della certificazione di idoneità sanitaria prescritta dalle vigenti norme e rinnovata periodicamente, devono indossare, durante l'espletamento delle mansioni, idonee sopravvesti e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.

Gli apparecchi elettromagnetici che possono essere adoperati per uso estetico sono quelli di cui all'allegato alla legge 1/1990 come integrata dalla legge regionale n. 74/1994 e succ. modif. ed integraz.

Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.